SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2001.

Modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco del «Bingo» e il sistema di elaborazione del concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *d)*, il quale prevede l'adozione, da parte dei concessionari, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto;

Vista la direttiva 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2000, recante norme per l'individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo;

Vista, in particolare, la lettera *A)* del paragrafo «Sistemi di elaborazione del concessionario» dell'allegato 1 del citato decreto, in base alla quale i «dati da inviare, il loro tracciato e le modalità di colloquio tra i sistemi» sono determinati con apposito decreto per consentire il corretto avvio del gioco;

Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione contenuta nell'allegato 1 del citato decreto, per consentire il corretto avvio del gioco;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari per l'esercizio del gioco del Bingo sono tenuti a comunicare i dati e ad adottare i tracciati e le modalità di colloquio tra i sistemi conformi alle specifiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Successive modifiche alle specifiche tecniche delle quali si renda necessario informare tempestivamente i soggetti interessati, potranno essere anche comunicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato direttamente ai detti soggetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI COLLOQUIO TRA IL SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL GIOCO DEL «BINGO» E IL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CONCESSIONARIO

PREMESSA.

Il presente documento descrive le modalità di collegamento tra il sistema di elaborazione del concessionario (nel seguito definito sala Bingo) e il sistema di controllo centralizzato del gioco del «Bingo» (nel seguito definito sistema di controllo) ed in particolare:

modalità di connessione tra i sistemi;

modalità di trasferimento dei dati di gioco;

modalità di trasmissione, memorizzazione e monitoraggio dei dati di gioco;

nonché i sistemi operativi di cui potranno essere dotati i sistemi elaborativi delle sale Bingo.

1. MODALITÀ DI CONNESSIONE TRA I SISTEMI.

Il collegamento telematico tra la sala Bingo e il sistema di controllo, necessario per il trasferimento dei dati sia in tempo reale che in differita, si realizza tramite il protocollo di rete TCP/IP con un piano di indirizzamento definito e linee ISDN.

La sala Bingo deve predisporre, a proprie spese, le apparecchiature di interfaccia di rete (router) su cui sono attestati i circuiti di trasmissione per il trasferimento dei dati.

Inoltre sono a carico della sala Bingo i costi complessivi di rete e cioè di attivazione dei circuiti, di trasmissione dei dati, di attività di controllo remoto e di ricezione dei dati da parte del sistema di controllo.

2. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI DI GIOCO.

La sala Bingo deve inoltrare al sistema di controllo giornalmente, tramite transazioni on-line i dati di gioco, assicurando inoltre la ricezione dei dati trasmessi dal sistema di controllo stesso.

Il protocollo applicativo utilizzato per la trasmissione e la ricezione dei dati è il PeSIT, in modalità non-SIT che è un File Transfer Protocol che permette lo scambio di file tra computer collegati tramite rete (rete pubblica, rete locale, linea dedicata); il file trasferito è un «file virtuale» che costituisce un modello comune a tutti i sistemi operativi.

3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE, MEMORIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI DATI DI GIOCO.

Le informazioni relative al gioco dovranno essere inviate dalla sala Bingo al sistema di controllo in diversi momenti ed in particolare:

ad inizio giornata per comunicare l'apertura della sala;

al termine di ogni partita per comunicare i dati di dettaglio della partita;

a fine giornata per comunicare la chiusura della sala.

Il nome dei files e il tracciato dei dati da inviare sono descritti nell'allegato *A*.

I medesimi files dovranno essere memorizzati in una apposita direttrice denominata «BINGOMDS» al fine di poter essere letti in remoto dal sistema di controllo.

Per consentire tale funzione, ad ogni sala Bingo, sarà fornito un file di comandi o un pacchetto applicativo JFS (Java File Sharing) che attiverà il meccanismo di file sharing (condivisione) della direttrice «BINGOMDS».

4. REQUISITI DEL SISTEMA DELLA SALA BINGO.

La sala Bingo per garantire il funzionamento delle applicazioni necessarie per il colloquio tra i sistemi, la trasmissione e il controllo remoto dei dati, potrà essere dotata dei sistemi operativi più diffusi (quindi Windows, Linux, OS/2, Unix) ad eccezione del sistema operativo DOS.

ALLEGATO *A*

CONVENZIONI DI CODIFICA DEI DATI

Di seguito vengono riportate le convenzioni di codifica.

Di seguito sono riportati e descritti i tipi di dati utilizzati nelle specifiche dei messaggi del protocollo:

Tipo	Descrizione
bit	Numero di un bit. Può valere 0 od 1
boolean	Numero di 8 bit senza segno. Può valere solo 0 od 1. Il valore 0 significa «falso» mentre il valore 1 significa «vero» (qualsiasi altro valore diverso da 0 viene considerato «vero»)
char	Numero di 8 bit con segno (complemento a due)
uchar	Numero di 8 bit senza segno
short	Numero di 16 bit con segno (complemento a due)
ushort	Numero di 16 bit senza segno
int	Numero di 32 bit con segno (complemento a due)
uint	Numero di 32 bit senza segno
long	Numero di 64 bit con segno (complemento a due)
ulong	Numero di 64 bit senza segno
data	Data in formato aammgg
ora	Ora in formato hhmmss
Ret_code	Numero di 16 bit con segno che descrive l'esito di una richiesta
string	È una stuttura per la rappresentazione di vettori di uchar a lunghezza variabile costituita da un uchar che indica la lunghezza del vettore seguito da tanti uchar per quanti sono gli elementi del vettore
Serie Cartelle	È un uchar lungo 10 byte

La dicitura «[n]» seguente uno di questi tipi, indica che si tratta di un vettore di «n» elementi del tipo indicato. È possibile specificare matrici a più dimensioni indicando per ogni dimensione la dimensione massima tramite l'unione di più diciture «[n]».

Per esempio, la dicitura «char[16]» indica un vettore di sedici numeri interi di 8 bit con segno, mentre la dicitura long[4] indica un vettore di 4 long. La dicitura bit[8][25] indica una matrice di venticinque elementi da 8 bit ciascuno.

Nel caso di vettori di tipo bit, i bit saranno numerati da 0 alla dimensione del vettore meno 1.

Tutti i campi numerici specificati nei messaggi saranno trasmessi in modalità «big endian». I byte di un numero a 16, 32 o 64 bit saranno trasmessi in sequenza a partire dal più significativo fino al meno significativo.

Per «formato decimale ASCII» si intende un vettore di elementi di tipo char ognuno dei quali contiene il carattere ASCII corrispondente ad una cifra di un numero decimale.

Per «formato esadecimale ASCII» si intende un vettore di elementi di tipo char ognuno dei quali contiene il carattere ASCII corrispondente ad una cifra di un numero esadecimale.

MESSAGGIO DI INIZIO GIORNATA

Questo messaggio riporta:

Campo	Tipo	Descrizione
Lunghezza messaggio	Ushort	Numero totale di bytes del messaggio compreso il campo lunghezza
Tipo messaggio	Uchar	«I»
Codice sala	Ushort	
Anno	Ushort	
Codice giornata	Ushort	Come progressivo nell'anno dal 1º gennaio, julian day
Data	Data	È la data reale di apertura della sala nella giornata
Ora	Ora	È l'ora reale di apertura della sala nella giornata
Numero Tagli	Ushort	
		Taglio
CodiceSerieInUso	Serie Cartelle [n]	Dove n = Numero Tagli
NumProgressivoPrima CartellaDaVendere	Ushort	Dove n = Numero Tagli

MESSAGGIO DI FINE PARTITA

Questo messaggio riporta:

Campo	Tipo	Descrizione
lunghezza messaggio	Ushort	Numero totale di bytes del messaggio
tipo di messaggio	Uchar	«P»
codice sala	Ushort	
anno	Ushort	
codice giornata	Ushort	Come progressivo nell'anno dal 1º gennaio, julian day
data	Data	È la data di esecuzione della partita
ora	Ora	È l'ora di esecuzione della partita
tipo_valuta	Uchar	Tipo valuta 0 = lire 1 = euro
NumeroPartitaNellaGiornata	Ushort	Numero della partita nella giornata
progressivo nell'ambito della partita	Ushort	Vale 999
NumeroPartitaAnno	Int	Numero della partita nell'anno
EsitoPartita	Uchar	R = Rimborsata, U = Ultimata
NumeroSetPalline	Uchar (10)	Numero seriale del set di palline in uso
ValoreFaccialeCartelleVendute	Ushort	
NumeroCartelleVendute	Ushort	Numero cartelle vendute
MovimentoVenduto	Int	Movimento venduto per la partita
CodiceSeriePrimaCartellaVenduta	Serie cartelle	Numero di serie della prima cartella venduta
NumeroProgressivoPrimaCartellaVenduta	Ushort	Numero progressivo della prima cartella venduta
CodiceSerieUltimaCartellaVenduta	Serie Cartelle	Numero di serie dell'ultima cartella venduta
NumeroProgressivoUltimaCartellaVenduta	Ushort	Numero progressivo ultima cartella venduta
TotaleNumeriEstratti	Uchar	Totale dei numeri estratti nella partita
ProgressivoEstrattoNumeroCinquina	Uchar	Numero estrazione per la realizzazione della cinquina
ImportoPagamentoCinquina	Int	Importo effettivamente pagato per singola cinquina
ImportoPagamentoBingo	Int	Importo effettivamente pagato per il Bingo
NumeriEstratti	Uchar [90]	Numeri estratti
CartelleConCinquina	Ushort	Numero delle cartelle che hanno realizzato cinquina
		Cartelle cinquina
CodiceSerieCartellaCinquina	Serie Cartelle [n]	Numero di serie delle cartelle che hanno realizzato cinquina n = cartelle con cinquina
NumeroProgressivoCartellaCinquina	Ushort [n]	Numero progressivo delle cartelle che hanno realizzato cinquina n = cartelle con cinquina
CartelleConBingo	Ushort	Numero delle cartelle che hanno realizzato Bingo
		Cartelle Bingo
CodiceSerieCartellaBingo	Serie Cartelle [n]	Numero di serie delle cartelle che hanno realizzato Bingo n = cartelle con Bingo
NumeroProgressivoCartellaBingo	Ushort [n]	Numero progressivo delle cartelle che hanno realizzato Bingo n = cartelle con Bingo
problemi di sala	String	Anomalie segnalate dal responsabile della sala Bingo
anomalie	Uchar [5]	Anomalie riscontrate sui dati

MESSAGGIO DI FINE GIORNATA

Questo messaggio riporta:

Campo	Tipo	Descrizione
lunghezza messaggio	Ushort	Numero totale di bytes del messaggio
tipo messaggio	Uchar	«U»
codice sala	Ushort	
anno	Ushort	
codice giornata	Ushort	Come progressivo nell'anno dal 1º gennaio, julian day
data	Data	È la data di chiusura della sala - è la data reale
ora	Ora	È l'ora di chiusura della sala
tipo_valuta	Uchar	Tipo valuta 0 = lire 1 = euro
numero totale partite disputate giornata	Ushort	
movimento totale venduto giornata	Uint	
		Riepilogo taglio
numero tagli	Ushort	
numero cartelle vendute tagli o	Ushort [n]	Dove n = Numero Tagli
numero partite disputate tagli o	Ushort [n]	Dove n = Numero Tagli
codice serie in uso	Serie Cartelle [n]	Dove n = Numero Tagli
numero progressivo ultima cartella venduta	Ushort [n]	Dove n = Numero Tagli

NOME DEL FILE

Il nome del file trasmesso è:

Numero caratteri	Descrizione
1	Tipo messaggio I - P - U
4	Codice sala
2	Anno
3	Codice giornata
3	Numero partita nella giornata
3	Progressivo nell'ambito della partita
4	Lunghezza del file in byte

Tipo messaggio I - P - U	
I	Inizio giornata
P	Messaggio contenente una partita
U	Fine giornata

01A10517

DECRETO 20 settembre 2001.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999 e 20 settembre 2000, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il dirigente generale: LAURIA

01A10584

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 26 luglio 2001.

Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994;

Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997;

Vista l'ordinanza 17 settembre 1998;

Vista l'ordinanza 5 agosto 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363;

Vista la decisione 2000/774/CE che approva il piano di eradicazione e di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino e di sorveglianza per la peste suina classica presentato dall'Italia per il 2001;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria;

Ordina:

Art. 1.

Durata ed obiettivi del piano

1. È resa obbligatoria l'esecuzione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate «regioni», del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS) e della peste suina classica (PSC) di seguito denominato «piano».

2. Obiettivi del piano di cui al comma 1 sono:

a) il mantenimento dello stato di accreditamento nelle regioni di cui all'allegato I;

b) il raggiungimento dello stato di accreditamento nelle regioni prive di tale qualifica;

c) la sorveglianza nei confronti della peste suina classica.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere espletato entro il 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Definizioni

Ai sensi del presente piano si intende per:

a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;

b) allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;

c) allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: l'allevamento da riproduzione i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo produttivo movimentati verso un macello e nel quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;

d) allevamento da riproduzione a ciclo aperto: l'allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna;

e) allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da altri allevamenti;

f) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, o ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto.

Art. 3.

Verifiche nelle aziende delle regioni accreditate e non accreditate

1. Il veterinario ufficiale, prima del campionamento, deve controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

2. Tale controllo è diretto alla verifica delle movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e all'accertamento della corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro di cui ai comma 1 e la reale consistenza aziendale.

3. In caso di non corretta tenuta del registro la qualifica viene sospesa fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.

4. Nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale verifica altresì la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art. 11 della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999, il suo aggiornamento e il corretto uso dei disinfettanti.

5. Nel caso vengano rilevate irregolarità a qualifica di accreditamento della stalla di sosta è sospesa fino alla completa esecuzione di nuove operazioni di pulizia e disinfezione.

Art. 4.

Modalità di campionamento per le regioni non accreditate

1. Nelle regioni accreditate il campionamento deve essere effettuato:

a) negli allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso, con un numero di riproduttori superiore alle due unità:

1) a cadenza annuale prelievo di dodici campioni di sangue da altrettanti riproduttori effettuato in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali;

2) se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 unità si effettua il prelievo su tutti i riproduttori;

b) negli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto, con un numero di riproduttori superiore alle due unità:

1) a cadenza semestrale prelievo di dodici campioni di sangue da altrettanti riproduttori effettuato in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali;

2) se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 unità si effettua il prelievo su tutti i riproduttori;

c) nelle stalle di sosta:

1) prelievo a cadenza mensile di un numero di campioni di feci corrispondente al numero di box di stabulazione presenti in azienda;

2) nelle stalle di sosta in attesa del responso dell'esame delle feci non si applica il divieto di movimentazione delle partite.

2. Le aziende con un numero di riproduttori pari o inferiore a due unità sono escluse dal campionamento.

Art. 5.

Modalità di campionamento per le regioni non accreditate

1. Nelle regioni non accreditate il campionamento deve essere effettuato:

a) negli allevamenti accreditati a ciclo chiuso, a ciclo aperto e nelle stalle di sosta con le stesse modalità di cui all'art. 4;

b) negli allevamenti non accreditati a ciclo chiuso e a ciclo aperto con un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un minimo di riproduttori pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II.

2. Le aziende accreditate con un numero di riproduttori pari o inferiori a due unità sono escluse dal campionamento.

3. Le aziende durante la fase di accreditamento non possono movimentare suini verso altre aziende.

Art. 6.

Piani regionali integrativi

1. Le regioni accreditate, sulla base di una analisi dei fattori di rischio commisurata alla propria realtà terri-

toriale, possono elaborare un piano di controllo integrativo fermo restando il livello minimo di campionamento previsto all'art. 4.

2. Tali piani regionali devono essere inviati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alla Direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione per la loro valutazione e approvazione.

3. La gestione del flusso di dati relativi ai piani regionali deve essere concordata con il Centro di referenza nazionale delle malattie vescicolari di Brescia (Cerves) al fine di garantirne l'integrazione nel database nazionale.

4. I piani regionali integrativi possono:

a) incrementare la frequenza di campionamento nelle aziende di cui all'art. 4 o sottoporre a controllo altre tipologie produttive ritenute a rischio o in grado di fornire dati epidemiologici rilevanti per il monitoraggio della malattia;

b) predisporre che i prelievi previsti all'art. 4, lettere *a)* e *b)* vengano effettuati direttamente al macello.

Art. 7.

Piani straordinari di controllo

1. Nel caso si verifichi elevato rischio di diffusione della malattia sul territorio di una regione questa di concerto con il Cerves e il Ministero della sanità può predisporre un piano di controllo straordinario.

Art. 8.

Invio dei campioni e modulistica

1. I dati identificativi individuali dei suini sottoposti al prelievo devono essere riportati nel modello di cui all'allegato III della presente ordinanza che deve accompagnare i campioni di sangue inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) competente per territorio.

2. L'Izs accetta i campioni di sangue solo se accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.

3. I campioni di feci possono essere inviati dalla ASL direttamente al Cerves, fermo restando l'invio di copia del modello di cui all'allegato III all'Izs territorialmente competente.

4. I campioni di sangue e di feci possono essere sottoposti oltre che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della malattia vescicolare del suino e della peste suina classica, anche a altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del suino.

Art. 9.

Misure da attuarsi in caso di riscontro di positività sierologica o virologica

1. In caso di riscontro di una singola sieropositività sui campioni prelevati la ASL, anche prima della notifica di conferma da parte del Cerves, dispone:

a) il sequestro della azienda e la momentanea sospensione della qualifica aziendale;

b) l'effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto a condizione che siano trascorsi almeno sette giorni dal prelievo del precedente campione.

2. Se a conclusione dei controlli effettuati il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor di cui al successivo art. 11, lo stesso deve essere macellato secondo le modalità indicate al successivo art. 12.

3. A macellazione avvenuta del singolo capo sieropositivo l'azienda riacquista nuovamente la qualifica e le misure restrittive vengono revocate.

4. Se la positività sierologica non è ascrivibile a singleton reactor, la ASL applica la procedura di cui al comma 5.

5. In caso di riscontro di più sieropositività sui campioni prelevati la ASL, anche prima della notifica di conferma da parte del Cerves, dispone:

a) il sequestro della azienda e la revoca della qualifica aziendale;

b) un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e a campione dai soggetti sieropositivi;

c) il prelievo di sangue da tutti i riproduttori non ancora campionati e da un numero di soggetti da ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II.

6. Nel caso in cui l'esame delle feci dimostri la presenza dell'enterovirus, l'azienda è dichiarata focolaio e la ASL applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.

7. Qualora invece si evidenzi esclusivamente la sieropositività, la ASL ordina la macellazione dei riproduttori sieropositivi secondo le modalità prescritte all'art. 12.

8. Per i suini da ingrasso presenti nelle aziende sieropositive le misure da attuarsi vengono concordate di volta in volta tra ASL, Cerves, regione e Ministero della sanità.

9. In caso di dimostrata necessità su proposta della regione, la macellazione dei riproduttori sieropositivi presenti nelle aziende può essere effettuata secondo un piano concordato tra la regione medesima, la ASL, Cerves e il Ministero della sanità.

Art. 10.

Riscontro in azienda di suini privi di certificati attestanti la provenienza

1. Nel caso in cui vengano individuati suini all'interno della azienda di provenienza non nota la ASL dispone:

a) il sequestro della azienda e la revoca della qualifica;

b) l'effettuazione con esito favorevole di due prelievi di sangue di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, preferibilmente sui soggetti di origine non nota;

c) il numero di campioni da prelevare deve essere pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II.

Art. 11.

Criteri di definizione di un singleton reactor

1. La presenza di un «singleton reactor» può essere sospettata quando la singola sieropositività è accompagnata da:

a) assenza di segni clinici di malattia nella azienda;

b) nessun caso precedente di malattia nella azienda;

c) assenza di correlazione epidemiologica della azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra azienda sieropositiva.

2. Il soggetto sieropositivo è confermato come singleton reactor in caso di:

a) assenza di sieroconversione di altri soggetti nella azienda;

b) assenza di incremento del titolo anticorpale del soggetto;

c) presenza di anticorpi esclusivamente di classe IgM anche al secondo prelievo.

Art. 12.

Modalità di macellazione dei soggetti sieropositivi

1. I riproduttori sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione dell'ordinanza di abbattimento in un macello posto preferibilmente nel territorio regionale.

2. L'invio al macello degli animali deve essere notificato dai servizi veterinari della ASL di partenza a quelli dei servizi veterinari della ASL di destinazione nelle quarantotto ore precedenti la partenza. Il veterinario ufficiale responsabile del macello comunica alla ASL competente l'avvenuta macellazione.

3. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.

4. Nel mod. 4 di scorta, in aggiunta ai codici identificativi di cui al comma 2, va riportata la dicitura «suini sieropositivi per MVS».

5. La ASL provvede affinché i suini sieropositivi inclusi i singleton reactor vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, vengano commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale. Per tali suini, inoltre si procederà alla distruzione della testa e del pacchetto intestinale.

Art. 13.

Flussi informativi a seguito di sieropositività e/o isolamento virale

1. L'Izs nell'ambito del normale flusso informativo trasmette l'esito degli esami sierologici e virologici alla ASL.

2. In caso di sieropositività confermate dal Cerves, ad esclusione di quelle riferite ai singleton reactor, l'Izs ne trasmette notizia a mezzo fax al Ministero della sanità.

3. In caso di isolamento virale il Cerves ne trasmette notizia direttamente a mezzo fax al Ministero della sanità, alla regione, all'Izs ed alla ASL nonché all'Istituto superiore di sanità (Iss).

4. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti avviene mediante la scheda di accompagnamento campioni di cui all'allegato II o equivalente.

5. In caso di riscontro di sieropositività o di isolamento virale la ASL espleta entro dieci giorni una indagine epidemiologica e ne trasmette i risultati al Ministero della sanità, al Cerves e alla regione utilizzando il modulo di cui all'allegato IV.

6. Al fine di informare la Commissione europea in caso di focolaio la ASL competente trasmette al Ministero della sanità entro ventiquattro ore i dati contenuti nel modulo di cui all'allegato V.

Art. 14.

Procedure per il riaccreditamento delle aziende

1. Per riottenere l'accreditamento:

a) le aziende con sieropositività multipla procedono al prelievo di un numero di campioni di sangue in numero pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dal prelievo di cui all'art. 9, lettera *B)*, punto *c)*;

b) le aziende presenti in zona di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, procedono ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II;

c) le aziende presenti in zona di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, procedono ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II.

2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare riproduttori verso altre aziende.

Art. 15.

Prescrizioni relative alle regioni non accreditate

1. È vietato movimentare partite di suini vivi di qualsiasi categoria produttiva originarie o provenienti da aziende site nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia verso le restanti regioni del territorio nazionale.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora:

a) le aziende siano accreditate per la malattia vescicolare del suino senza interruzione da almeno due anni;

b) non si sia verificato negli ultimi sessanta giorni nessun focolaio di malattia in un raggio di 10 chilometri dall'azienda;

c) non siano stati introdotti in azienda negli ultimi dodici mesi suini provenienti da aziende in cui siano stati evidenziati casi di sieropositività;

d) i riproduttori presenti in azienda siano sottoposti a un controllo sierologico effettuato a cadenza trimestrale mediante prelievo di dodici campioni di sangue da altrettanti riproduttori o sulla totalità dei capi se in numero inferiore.

3. Le partite di suini movimentate verso aziende poste in regioni accreditate sono inviate a destino pre-

via prenotifica alla ASL di destinazione nelle quarantotto ore precedenti il carico e senza che il mezzo di trasporto effettui ulteriori carichi o soste durante il tragitto in aziende poste sul territorio delle regioni non accreditate.

Art. 16.

Compilazione della modulistica relativa alla movimentazione

1. Le partite di suini provenienti da regioni accreditate devono essere accompagnate dal modello 4 riportante la dicitura «suini provenienti da azienda accreditata per MVS» con la data dell'ultimo prelievo effettuato.

2. Le partite di suini provenienti da regioni non accreditate devono essere accompagnate dal modello 4 riportante la dicitura «suini provenienti da aziende in deroga site in regioni non accreditate» riportando la data dell'ultimo prelievo effettuato.

Art. 17.

Disinfezioni nelle stalle di sosta e centri di raccolta stalle annesse ai macelli

1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta nonché le stalle annesse ai macelli devono essere sottoposte, tramite idropulitrici a pressione, a un'accurata pulizia e disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti della malattia vescicolare del suino elencati nell'allegato IV della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 da effettuarsi dopo che sia stato effettuato lo svuotamento dei locali di stabulazione.

2. Le informazioni relative alla disinfezione devono essere riportate su un registro apposito che deve contenere almeno i seguenti dati:

a) in relazione al carico:

1) nome commerciale del disinfettante e relativo principio attivo;

2) data e quantità del disinfettante acquistato;

b) in relazione allo scarico:

1) quantità di disinfettante utilizzata e concentrazione di utilizzo;

2) data della disinfezione.

3. Il veterinario ufficiale verifica la presenza in azienda delle attrezzature necessarie per effettuare la pulizia e disinfezione e controlla la tenuta del registro.

Art. 18.

Disinfezione dei mezzi di trasporto

1. L'ingresso di automezzi per il trasporto di suini negli allevamenti è consentito esclusivamente se lavati e disinfettati.

2. Il detentore degli animali ritira l'apposita dichiarazione del trasportatore di cui all'allegato VI attestante l'avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere tenuta agli atti per un anno.

Art. 19.

Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della Unione europea

1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposti a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione ed è effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini da macello.

3. Per ciascuna partita viene effettuato un prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto riportato nella tabella di cui all'allegato II, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto.

4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'Izs competente di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo Stato membro speditore.

5. I campioni inviati all'istituto zooprofilattico competente devono essere accompagnati dal modello di cui all'allegato V della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999.

6. Gli istituti zooprofilattici non accettano campioni da sottoporre ad esame non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.

Art. 20.

Sorveglianza per la peste suina classica

1. Nell'ambito del presente piano viene eseguito un programma di sorveglianza per la peste suina classica.

2. L'Izs competente per territorio sottopone tutti campioni di sangue prelevati di cui agli articoli 4 e 5 ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi nei confronti della peste suina classica.

3. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dagli Izs competenti per territorio alla ASL, alla regione e al centro di referenza per le pesti suine (Cerep) presso l'Izs di Perugia.

4. I campioni positivi agli esami sierologici per peste suina classica devono essere inviati dagli Izs territorialmente competenti al Cerep per l'esame di conferma.

5. In caso di sieropositività per peste suina classica confermata dal Cerep ulteriori approfondimenti diagnostici andranno concordati tra l'ASL l'Izs competente e il Cerep al fine della conferma o della esclusione della presenza dell'infezione.

6. Le prove di conferma sierologica eseguite dal Cerep devono essere trasmesse all'Izs competente, al Ministero della sanità, alla ASL ed alla regione.

7. L'ASL espleterà altresì appropriata indagine epidemiologica al fine di individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio.

8. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanità e al servizio veterinario delle regioni o province autonome.

9. La ASL in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici applica negli allevamenti sospetti le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.

Art. 21.

Piani di sorveglianza sui cinghiali selvatici

1. Le regioni di concerto con il Cerep e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica individuano i territori in cui effettuare i controlli sierologici e virologici sui cinghiali selvatici ed i criteri minimi di campionamento sulla base dei seguenti fattori di rischio:

a) l'eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai di PSC in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici;

b) nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio l'entità e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopolamento introdotti;

c) la presenza e la densità di insediamenti agrituristici ove si esercita l'allevamento di suini o cinghiali in zone connotate dalla presenza di cinghiali selvatici.

Art. 22.

Trasmissione dei dati relativi al piano di sorveglianza per peste suina classica

1. Gli Izs competenti per territorio inviano a conclusione del piano i dati relativi alle attività di controllo degli allevamenti al Cerep il quale li organizza in raccolta e provvede al successivo inoltro al Ministero della sanità.

Art. 23.

Scadenze per l'invio dei dati relativi alla attività svolta

1. Il Ministero della sanità provvede a trasmettere alla Comunità europea le previste relazioni trimestrali sullo stato sanitario delle regioni, sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, sui focolai accertati, sugli allevamenti e sul numero di casi sieropositivi riscontrati e sugli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente.

2. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità in adempimento dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le relazioni trimestrali con i dati suddetti entro le seguenti date: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre 2001 e 31 gennaio 2002.

3. Il Ministero della sanità, ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative alla esecuzione del piano.

Art. 24.

Aspetti finanziari

1. L'onere finanziario del piano è a carico del Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - stato di previsione del Ministero del tesoro).

2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in applicazione del piano è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.

3. Le regioni, ai fini della richiesta di assegnazione di fondi per il pagamento degli indennizzi dei suini sieropositivi macellati nonché per il rimborso dalla CE utilizzeranno apposito modello di cui all'allegato VII da inviare entro il 1° aprile del 2002.

4. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda il 50% delle spese sostenute per i test sierologici e virologici e per gli indennizzi dei suini macellati.

5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero, entro il 1° aprile del 2002, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano 2001.

La presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 71

ALLEGATO I

REGIONI ACCREDITATE

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna.

ALLEGATO II

NUMERO DI RIPRODUTTORI DA SOTTOPORRE A PRELIEVO IN GRADO DI RILEVARE UNA PREVALENZA DELLA SIEROPOSITIVITÀ $\geq 5\%$ CON UN LIVELLO DI CONFIDENZA DEL 95%.

Numero di riproduttori presenti in azienda	Numero di riproduttori da sottoporre a controllo
≤ 26	tutti
27-35	26
36-55	35
56-100	47
101-600	56
> 600	59

ALLEGATO III

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE SUINI
PIANO DI SORVEGLIANZA PESTE SUINA CLASSICA
ANNO 2001
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Regione: .... PROVINCIA ....

AZ. USL CHE HA PRELEVATO I CAMPIONI ....

Distretto ....

Tel. .... Fax ....

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (Barrare una sola casella):

CONTROLLO PIANIFICATO IN AZIENDA ACCREDITATA [B]
CONTROLLO AL MACELLO [M]
CONTROLLO PERIODICO IN STALLA DI SOSTA [E]
RI/ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO: 1° PRELIEVO [C]; 2° PRELIEVO [D]
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITÀ RISCONTRATA IN AZIENDA [G]
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITÀ RISCONTRATA AL MACELLO [H]
CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA CON FOCOLAIO [I]
AZIENDA IN ZONA DI PROTEZIONE: 1° PRELIEVO [P]; 2° PRELIEVO [Q]
AZIENDA IN ZONA DI SORVEGLIANZA [S]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)

CODICE DI IDENTIFICAZIONE AZIENDA (DPR 317/96)

PROPRIETARIO ....

PROVINCIA .... COMUNE .... LOCALITÀ ....

INDIRIZZO PRODUTTIVO: RIPRODUZIONE: ☐ CICLO APERTO ☐ CICLO CHIUSO ☐ INGRASSO ☐ STALLA DI SOSTA

NUM. RIPRODUTTORI PRESENTI .... NUM. CAPI PRESENTI ....

MACELLO SEDE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI (Compilare solo in caso di prelievo al Macello)

DENOMINAZIONE ....

PROVINCIA .... COMUNE .... LOCALITÀ ....

MACELLO CEE ☐ MACELLO A CAPACITÀ LIMITATA ☐

DATA PRELIEVO CAMPIONI .... TIPO CAMPIONE ☐ SANGUE N. ....
☐ FECI N. ....
☐ EPITELIO N. ....

ALTRI ESAMI DA EFFETTUARE

☐ MALATTIA DI AUJESZKY;
☐ ALTRO ....

(1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni.
In caso di prelievi al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.
(2) In caso di prelievo al macello copia della scheda con il relativo rapporto di prova dovrà essere sempre inviata all'azienda USL competente per l'azienda di provenienza degli animali campionati.

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI

Marche auricolari dei suini campionati	Tatuaggio	Categoria (3)	Marche auricolari dei suini campionati	Tatuaggio	Categoria (3)
1.			31.		
2.			32.		
3.			33.		
4.			34.		
5.			35.		
6.			36.		
7.			37.		
8.			38.		
9.			39.		
10.			40.		
11.			41.		
12.			42.		
13.			43.		
14.			44.		
15.			45.		
16.			46.		
17.			47.		
18.			48.		
19.			49.		
20.			50.		
21.			51.		
22.			52.		
23.			53.		
24.			54.		
25.			55.		
26.			56.		
27.			57.		
28.			58.		
29.			59.		
30.			60.		

OSSERVAZIONI

____

____

Timbro e firma del veterinario prelevatore

(3) La categoria dell'animale va indicata obbligatoriamente in caso di prelievo al macello e qualora sia stata richiesta la ricerca di anticorpi per la Malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni: PRIMIPARA, PLURIPARA, VERRO, MAGRONE (120-180 gg.); GRASSO (>180 gg.).

ALLEGATO IV

INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO

IN SEGUITO A SIEROPOSIVITÀ □

IN SEGUITO AD ISOLAMENTO VIRALE

ANAGRAFE DELL'AZIENDA

CODICE AZIENDALE: □ □ □ □ □ □ □ □

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA:

....

PROPRIETARIO: ....

CONDUTTORE (se diverso dal proprietario): ....

INDIRIZZO DELL'AZIENDA: ....

COMUNE: .... PROVINCIA ....

ASL: .... DISTRETTO ....

PROVINCIA: ....

VETERINARIO DIRIGENTE AREA A: ....

VETERINARIO CHE HA ESEGUITO L'INDAGINE:

....

TELEFONO/FAX (anche cellulare): ..../ ....

TIPOLOGIA DELL'AZIENDA

RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO □

RIPRODUZIONE CICLO APERTO □

INGRASSO □

MAGRONAGGIO □

STALLA DI SOSTA □

STALLA DI SOSTA ANNESSA A UN MACELLO □

CENSIMENTO E DISTRIBUZIONE DEI SUINI PRESENTI IN AZIENDA

STRUTTURA (*)	CATEGORIE (**)							
	Scrofe	Verri	Scrofette	Suinetti sotto scrofa	Lattoni	Svezzati	Magroni	Grassi

(*) Per struttura si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini, la struttura può essere identificata con numeri progressivi, lettere o specificata per esteso (es. sala parto, settore gestazione, magronaggio, ingrasso, ecc.) e deve corrispondere a quanto descritto nella planimetria dell'azienda.

(**) Specificare tra parentesi accanto al numero di capi presente nella struttura il numero dei capi risultati sieropositivi e/o con sintomatologia/lesioni.

ANAMNESI REMOTA

Stato sanitario precedente: □ Azienda accreditata

□ Azienda positiva

□ Azienda negativa (in fase di ri/accreditamento)

Data del controllo sierologico precedente l'isolamento e/o sieropositività: ..../.............................../........................

ANAMNESI RECENTE

Data prelievo: ..../.........................../.................

Materiale prelevato: ☐ feci n. campioni: ....

☐ epitelio n. campioni: ....

☐ sangue n. campioni: ....

Data isolamento dell'enterovirus: ..../.................../..........................

Data esito di sieropositività: ..../......................../..........................

Quadro riepilogativo dell'esito sierologico:

CATEGORIA (*)	CAPI PRELEVATI	CAPI POSITIVI	TIPO Ig	AZIENDA DI PROVENIENZA CAPI POSITIVI

(*) scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi.

ANAMNESI CLINICA

Data osservazione primi sintomi: .... / .... / ....

Nome, cognome e qualifica di chi li ha osservati: ....

Provenienza degli animali con sintomatologia e descrizione delle lesioni:

....

....

....

....

....

Età presunta delle lesioni più vecchie riscontrate: ....

Presumibile inizio della malattia in allevamento: ..../.../...
(da compilare anche in seguito al solo rilievo di sieropositività).

INFORMAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE AZIENDALE

L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'accesso ai non autorizzati? (cancelli, muri di cinta, ecc.) □ Sì □ No

L'abitazione è in azienda? □ Sì □ No

Esiste un macello annesso all'azienda? □ Sì □ No

Il carico/scarico animali avviene: fuori dall'azienda □

all'interno dell'azienda □ all'entrata del capannone □

in una piazzola di carico □

Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione? □ Sì □ No

Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione degli automezzi? □ Sì □ No

Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magronaggio) □ Sì □ No

Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor) □ Sì □ No

Presenza di disinfettanti □ Sì □ No

Se la risposta è affermativa, specificare il principio attivo usato:

....

Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, ecc.) □ Sì □ No

Dove sono ricoverate le scrofe da riforma? □ Separate in box nel settore riproduzione

□ Mescolate con i grassi

□ Altro

Specificare ....

Il ritiro degli scarti avviene: fuori dell'azienda □

all'interno dell'azienda □ all'entrata del capannone □

in una piazzola di carico □

Il ritiro di carcasse avviene: fuori dell'azienda □

all'interno dell'azienda □ all'entrata del capannone □

in una piazzola di carico □

Luogo di raccolta delle deiezioni: □ Vascone di stoccaggio

□ Altro (specificare): ....

Modalità di smaltimento delle deiezioni: □ Fertirrigazione □ in campi di proprietà

□ in altri campi convenzionati

□ altro (specificare): ....

Modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari ....

L'azienda dispone di mezzi propri per il trasporto di animali? □ Sì □ No

Se la risposta è affermativa, specificare il tipo di autoveicolo e la targa:

....

Il proprietario e/o i familiari e/o i dipendenti hanno rapporti con altri allevamenti/possiedono altri allevamenti? □ Sì □ No

Se la risposta è affermativa, compilare il seguente schema:

Nome e grado di parentela/funzione	Indirizzo	Allevamento correlato e suo indirizzo

N.B.: – Considerare: persone che effettuano l'ecografia nelle scrofe, negozianti, veterinari, fecondatori, squadre di disinfezione ecc.

AUTOVEICOLI

Tipo di trasporto	Frequenza e ultima data di accesso	Ditta e suo indirizzo	Targa automezzo (*)
Siero di latte			
Carcasse			
Liquami			
Alimenti			
Scarti			
Altro (specificare)			

(*) Nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto di alimenti e del siero di latte, segnalare la targa dell'automezzo che ha eseguito l'ultimo trasporto.

ALLEGATO V

DATI DA TRASMETTERE ENTRO 24 ORE DALLA CONFERMA DI FOCOLAIO ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA PER IL SUCCESSIVO INOLTRO ALLA COMMISSIONE EUROPEA

REGIONE ....

PROVINCIA ....

ASL/ .... DISTRETTO ....

N. TELEFONO .... N. FAX ....

DIRIGENTE DEL SERVIZIO ....

VETERINARIO RESPONSABILE ....

COMUNE SEDE DELL'AZIENDA ....

LOCALITÀ ....

DATA SOSPETTO ....

DATA CONFERMA ....

METODO DIAGNOSTICO ....

N. ANIMALI PRESENTI AL MOMENTO DEL SOSPETTO ....

N. ANIMALI CON SINTOMI CLINICI ....

N. ANIMALI MORTI ....

DATA ABBATTIMENTO (O PRESUNTA) ....

N. ANIMALI ABBATTUTI ....

METODO DI DISTRUZIONE CARCASSE ....

ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI
PER IL TRASPORTO DI SUINI

1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo .... (tipo/targa)

dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo azienda		
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

- A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico, ruote dell'automezzo e cabina del conducente.

- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nomin. impianto disinfez.	timbro	
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

Il disinfettante utilizzato è stato: ....

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente
Nome dell'operatore/conducente in stampatello:		

ALLEGATO VII

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE ANIMALI CHE POSSONO USUFRUIRE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

RELAZIONE FINALE / RELAZIONE FINANZIARIA E DOMANDA DI VERSAMENTO
(secondo l'allegato IIIc della decisione della Commissione 2000/322/CE del 13 aprile 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 111 del 9 maggio 2000)

Una tabella per malattia e per specie.

STATO MEMBRO:

DATA:

PERIODO DI RIFERIMENTO:

MALATTIA E SPECIE:

Regione (1)	Misure che possono usufruire di un contributo finanziario (2)				
	Indennizzi (3)	Analisi di laboratorio	Altre (da precisare)	Altre (da precisare)	Altre (da precisare)
Nome	(numero/importo complessivo)	(numero/importo complessivo-per tipo d'analisi)	(numero/importo complessivo)	(numero/importo complessivo)	(numero/importo complessivo)
Totale: (4)					

(1) Regione definita nel programma di eradicazione approvato dallo Stato membro.
(2) Dati da indicare in moneta nazionale, IVA esclusa.
(3) Importo rimborsato entro 90 giorni dalla macellazione dell'animale o dalla presentazione della domanda.
(4) Lo Stato membro si adopera affinché sia possibile ristabilire il rapporto, almeno alla data di presentazione della relazione, fra l'importo richiesto e i beneficiari finali mediante sistema informatico di uso corrente.

Il sottoscritto certifica che i dati sopraindicati sono corretti e che non è stata richiesta alcuna altra sovvenzione comunitaria per dette misure.

Firma ....

01A10464

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mair Monika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mair Monika, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di diplomierte physiotherapeutin, rilasciato in Austria in data 29 settembre 2000 dal Centro Ovest di formazione per le professioni sanitarie di Innsbruck, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il titolo di diplomierte physiotherapeutin rilasciato a Innsbruck (Austria), in data 29 settembre 2000 dal Centro Ovest di formazione per le professioni sanitarie, alla sig.ra Mair Monika, nata a Bressanone (Italia) in data 31 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10372

ORDINANZA 21 settembre 2001.

Modificazione all'ordinanza 2 marzo 2000, recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza 2 marzo 2000 concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2000;

Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate dalle associazioni di categoria;

Tenuto conto delle difficoltà applicative segnalate dalle aziende sanitarie locali relative alle misure previste dalla richiamata ordinanza, con particolare riferimento alle manifestazioni temporanee (sagre, fiere e simili) in occasione delle quali si procede alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche;

Ritenuto, pertanto, opportuno predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nella citata ordinanza, in attesa delle quali si rende necessario prorogare il termine entro il quale i titolari delle strutture e attrezzature mercatali devono procedere all'adeguamento delle medesime;

Ordina:

Art. 1.

Differimento dei termini

1. Il termine di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza 2 marzo 2000, è differito al 31 marzo 2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

01A10605

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto della DB Assicura compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1928).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo del 14 gennaio 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla DB Assicura compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), con sede in Milano;

Vista la delibera assunta in data 9 aprile 2001, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della DB Assicura S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 (trasferimento della sede sociale, con effetto dal 15 settembre 2001) e 18 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Assicura compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 *(Denominazione, sede, durata ed oggetto).* — Nuova sede sociale dell'impresa: Milano, via Marco Ulpio Traiano n. 18 (trasferimento, con effetto dal 15 settembre 2001, dalla precedente sede sita in Milano, via della Chiusa n. 15)»;

«Art. 18 *(Collegio sindacale).* — Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dalla vigente normativa in capo ai sindaci;

b) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)*, del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della società».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10341

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1929).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Italiana Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 4 (trasferimento della sede sociale, con effetto dal 15 settembre 2001) e 22 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 4 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata)*. — Nuova sede legale dell'impresa: Milano, via Marco Ulpio Traiano n. 18 (trasferimento, con effetto dal 15 settembre 2001, dalla precedente sede sita in Milano, via della Chiusa n. 15)»;

«Art. 22 *(Collegio sindacale)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa in capo ai sindaci;

b) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività della società».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10342

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 24 luglio 2001, n. **2.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 - disposizioni applicative - regolamento CE n. 2358/71.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ente nazionale risi

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana produttori agricoli

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

All'Unione nazionale delle A.C.L.I. consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'A.I.S. - Associazione italiana sementi

ALL'As.Se.Me. - Associazione sementieri mediterranei

All'Ispettorato centrale repressione frodi

e, p.c.:

Alla rappresentanza italiana presso le Comunità europee

Alla Commission Européenne Direction Generale VI-E-3

Ai Commissari di Governo presso le regioni

Alla direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

Si fa seguito alla circolare n. 5 protocollo 31801 del 4 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 2000, relativa all'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002, con la quale il termine di presentazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione è stato fissato, per la campagna in corso, alla data del 10 giugno 2001.

Considerato che la modulistica per la presentazione dei contratti di moltiplicazione, della cui predisposizione è responsabile l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - A.G.E.A., non risulta ancora disponibile per gli operatori del settore ed al fine di consentire agli operatori un adeguato termine, la data di presentazione degli stessi contratti e delle denunce di diretta moltiplicazione è prorogata al 15 settembre 2001.

Roma, 24 luglio 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26201-XV.J(2466) del 3 settembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata Calibro 70 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Torricella Sicura (Teramo) Contrada Case Bellozzi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27151-XV.J(2608) del 3 settembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

«Bomba Amiconi 70»;

«Bomba Amiconi 80»;

«Bomba Amiconi 90»;

«Tonante Amiconi 70»,

che il sig. Amiconi Mario intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Cerchio (L'Aquila) - località Belvedere, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27172-XV.J(2599) del 3 settembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Artificio a Rane Allevi Calibro 65 MM», che la Pirotecnica «Allevi Filippo» di Daziani Carmine intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A10463

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle «Note» del decreto 31 maggio 2001, n. 321 del Ministero della sanità, recante: «Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale». (Note pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001).

Nella «Nota all'art. 2» apposta in calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, seconda colonna, ventesimo rigo, dove è scritto: «d) *gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;*», leggasi: «d) *i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del SSN, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi "Ausili per tracheotomia ISO 09.15", "Ausili per stomie ISO 09.18", "Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24" e "Raccoglitore per urina ISO 09.27", "Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30", "Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21", per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata;*

d-*bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;*».

01A10516

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651221/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.